



# UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 1 di 2

DETERMINAZIONE N. 63 del 22/07/2020

**OGGETTO: ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX ART.5 COMMA 2 DEL D.LGS. 14 MARZO 2013 N.33 E SS.MM.II. PRESENTATA DAL SIG. ANTONINO PUGLIA**

## IL DIRETTORE

### PREMESSO CHE:

- con istanza acclarata a protocollo aziendale al n.1054 del 15 giugno 2020 il sig. Antonino Puglia ha formulato richiesta di accesso civico generalizzato, tesa ad ottenere copia della missiva inviata da S.Ec.Am. S.p.A. all'Ufficio d'Ambito in data 15 novembre 2019;
- in base alla predetta istanza è stato individuato quale soggetto controinteressato la S.Ec.Am. S.p.A.;
- con nota prot.1078 del 17 giugno 2020 è stato comunicato al soggetto istante e al soggetto controinteressato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., con contestuale comunicazione ai controinteressati ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- nei tempi indicati dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. non sono pervenute opposizioni da parte del soggetto controinteressato;

**RICHIAMATO** l'art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., il quale con riferimento al c.d. "accesso civico generalizzato" prevede che *"L'accesso [...] e' altresì rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia; b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali."*;

**RICHIAMATE** altresì le linee guida ANAC, approvate con delibera n. 1309/2016, in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., le quali prevedono che sono *"[...] ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso"*;

**RILEVATO** che nel documento oggetto di richiesta di accesso sono contenute diverse informazioni relativamente alla situazione economica e finanziaria di S.Ec.Am. S.p.A., oltre che diversi riferimenti ai rapporti tra la predetta Società e altri Enti, che, per il loro contenuto, possono arrecare pregiudizio agli interessi economici e commerciali di S.Ec.Am. S.p.A. e degli altri Enti;

**RITENUTO**, in conformità all'art.5-bis del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., di applicare al caso di specie le predette linee guida ANAC e pertanto di accogliere parzialmente la richiesta del sig. Antonino Puglia;

## DETERMINA

1. di accogliere parzialmente, per le motivazioni esposte in premessa, la richiesta del sig. Antonino Puglia tesa ad ottenere copia della missiva inviata da S.Ec.Am. S.p.A. all'Ufficio d'Ambito in data 15 novembre 2019;



## UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Pag. 2 di 2

2. di fornire tempestivamente al sig. Massimo Libera, e alla S.Ec.Am. S.p.A. quale soggetto controinteressato, la presente determinazione unitamente alla missiva di cui sopra opportunamente modificata come esposto in premessa;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi di cui all'art.5, comma 7, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce la conclusione del procedimento avviato con nota prot.1078 del 17 giugno 2020.



IL DIRETTORE  
Ing. Paolo Andrea Lombardi